COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 23.9.2026
C(2026) 6533 final

Sua Eccellenza signor Antonio Tajani
Ministero degli Affari esteri e della
cooperazione internazionale
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Roma
Italia

Oggetto: **Notifica n. 2026/0313/IT**

Disciplina del «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale - SQNBA» ai sensi dell'art. 224-bis del D.L. 19.5.2020 n. 34, e modalità operative per la gestione e approvazione dei requisiti di certificazione (disciplinari) della specie suina e bovina da ingrasso allevata all'aperto

Emissione di un parere circostanziato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015

Egregio signor Ministro,

nel quadro della procedura di notifica prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535 ([1]), il 24 giugno 2026 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il progetto di disciplina del «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale – SQNBA» ai sensi dell'articolo 224-bis del D.L. 19.5.2020 n. 34 e modalità operative per la gestione e approvazione dei requisiti di certificazione (disciplinari) della specie suina e bovina da ingrasso allevata all'aperto (di seguito «il progetto notificato»).

Secondo la lettera di notifica, il progetto notificato «*disciplina la certificazione SQNBA, definisce i requisiti di salute e benessere animale superiori alle norme UE e nazionali per la certificazione dei bovini e suini allevati all'aperto e le regole di commercializzazione di animali e prodotti certificati*».

L'esame del progetto notificato ha indotto la Commissione a formulare il seguente parere circostanziato.

[1] Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codifica) (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

PARERE CIRCOSTANZIATO

All'allegato 3.2 relativo al disciplinare per la certificazione dei bovini da latte in stalla, sezione dedicata alla macroarea benessere animale, tabella del punto 4 (di seguito «la tabella del punto 4»), il progetto notificato prevede quanto segue:

«*Vitelli da 3 a 8 settimane di vita (*)*
I vitelli devono essere allevati in coppia o in gruppo.
Il recinto che ospita 2 vitelli ha dimensioni minime di 1 m²/capo.
Per numeri superiori, è necessario moltiplicare la superficie/capo (1 m²) per il numero di vitelli presenti, con una lunghezza minima del lato più corto del recinto di 130 cm.»

All'allegato 3.3 relativo al disciplinare per il benessere animale dei bovini da carne in allevamento stallino, sezione dedicata alla macroarea benessere animale, tabella del punto 7 (di seguito «la tabella del punto 7»), il progetto notificato prevede quanto segue:

«*Vitelli da 3 a 8 settimane di vita (*)*
I vitelli devono essere allevati in coppia o in gruppo. Il recinto che ospita 2 vitelli ha dimensioni minime di 1 m²/capo, con una lunghezza minima del lato più corto del recinto di 130 cm. Per numeri superiori, è necessario moltiplicare la superficie/capo (1 m²) per il numero di vitelli presenti, con una lunghezza minima del lato più corto del recinto di 130 cm.»

All'allegato 3.4 relativo al disciplinare per il benessere animale dei bovini in allevamento di limitata dimensione, sezione dedicata alla macroarea benessere animale, tabella del punto 2 (di seguito «la tabella del punto 2»), il progetto notificato prevede quanto segue:

«*Vitelli da 3 a 8 settimane (*)*
In stalla – I vitelli devono essere allevati in coppia o in gruppo.
Il recinto che ospita 2 vitelli ha dimensioni minime di 1 m²/capo, con una lunghezza minima del lato più corto del recinto di 130 cm.
Per numeri superiori, è necessario moltiplicare la superficie/capo (1 m²) per il numero di vitelli presenti, con una lunghezza minima del lato più corto del recinto di 130 cm».

All'allegato 3.5 relativo al disciplinare per il benessere animale dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo, sezione dedicata alla macroarea benessere animale, tabella del punto 3 (di seguito «la tabella del punto 3»), il progetto notificato prevede quanto segue:

«*Vitelli da 3 a 8 settimane (*)*
In stalla: I vitelli devono essere allevati in coppia o in gruppo.
Il recinto che ospita 2 vitelli ha dimensioni minime di 1 m²/capo, con una lunghezza minima del lato più corto del recinto di 130 cm.
Per numeri superiori, è necessario moltiplicare la superficie/capo (1 m²) per il numero di vitelli presenti, con una lunghezza minima del lato più corto del recinto di 130 cm.»

L'articolo 3 della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli ([2]) prevede:

[2] Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7).

«*1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 a tutte le aziende di nuova costruzione o ricostruite e a tutte le aziende che entrano in funzione per la prima volta dopo tale data si applicano le seguenti disposizioni:*

a) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esige che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1.

I recinti individuali per vitelli (salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati) non devono avere muri compatti bensì pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile, tra i vitelli;

b) per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 m^2 per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 m^2 per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 m^2 per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi.

Tuttavia, le disposizioni del primo comma non sono applicabili:
a) alle aziende con meno di sei vitelli;
b) ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.

2. A decorrere dal 31 dicembre 2006, le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano a tutte le aziende.»

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/119/CE si applica ai vitelli allevati in recinti individuali fino alle 8 settimane di età e prevede il divieto di rinchiudere un vitello in un recinto individuale dopo le 8 settimane di età, fatte salve alcune eccezioni. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), si applica a tutti i vitelli allevati in gruppo, sia in coppia che in gruppi più numerosi, e prevede diversi livelli minimi di spazio libero disponibile per ciascun vitello in funzione del peso vivo.

La superficie minima di 1 m² per animale per i vitelli tra le 3 e le 8 settimane di età allevati in coppia o in gruppo, indicata nella tabella del punto 4, nella tabella del punto 7, nella tabella del punto 2 e nella tabella del punto 3 del progetto notificato, è inferiore ai livelli minimi di spazio libero disponibile per ciascun vitello stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2008/119/CE, nello specifico pari ad almeno 1,5 m² per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi.

Pertanto, i requisiti relativi ai vitelli tra le 3 e le 8 settimane di età indicati nelle tabelle di cui al progetto notificato non sono conformi all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/119/CE.

Per i motivi di cui sopra, la Commissione emette un parere circostanziato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535 secondo cui i requisiti relativi ai vitelli tra le 3 e le 8 settimane di età indicati nella tabella del punto 4 della sezione dedicata alla macroarea benessere animale di cui all'allegato 3.2, nella tabella del punto 7 della sezione dedicata alla macroarea benessere animale di cui all'allegato 3.3, nella tabella del punto 2 della sezione dedicata alla macroarea benessere animale di cui

all’allegato 3.4 e nella tabella del punto 3 della sezione dedicata alla macroarea benessere animale di cui all’allegato 3.5 del progetto notificato costituirebbero una violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/119/CE se dovessero essere adottati senza tenere debitamente conto delle osservazioni di cui sopra.

La Commissione rammenta al governo italiano che, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della summenzionata direttiva (UE) 2015/1535, l’emissione di un parere circostanziato comporta, per lo Stato membro che abbia elaborato il progetto di regola tecnica interessato, l’obbligo di rinviarne l’adozione di sei mesi a decorrere dalla data della notifica.

Tale termine scade pertanto il 28 dicembre 2026.

La Commissione richiama altresì l’attenzione del governo italiano sul fatto che, ai sensi di tale disposizione, lo Stato membro che riceva un parere circostanziato deve riferire alla Commissione sul seguito che intende dare a detto parere circostanziato.

Qualora il governo italiano non dovesse ottemperare agli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2015/1535 o qualora il testo del progetto di regola tecnica in esame fosse adottato senza tenere conto delle succitate obiezioni o violasse altrimenti il diritto dell’Unione europea, la Commissione potrebbe avviare procedimenti in conformità dell’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La Commissione ricorda inoltre che, una volta adottato, il testo definitivo deve essere comunicato alla Commissione stessa in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/1535.

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della nostra più alta considerazione

Per la Commissione

Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale

Martine DEPREZ
Direttrice
Processo decisionale e collegialità
COMMISSIONE EUROPEA